

Antonio PASQUARIELLO

**COMPENDIO di**  
**DIRITTO**  
**INTERNAZIONALE**  
**PRIVATO E**  
**PROCESSUALE**

**XII Edizione**  
**2023**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

## SEZIONE III – I RAPPORTI DI FAMIGLIA

---

### SOMMARIO:

Premessa. – 1. La disciplina del matrimonio. – 2. I rapporti tra i coniugi. – 3. Separazione personale e scioglimento del matrimonio. – 4. La filiazione. – 5. Le obbligazioni alimentari nella famiglia. – 6. La famiglia di fatto. – 7. Le unioni civili.

### Premessa.

---

I **rapporti di famiglia** trovano la propria disciplina nell'ambito del **Capo IV** della 218/1995. Si tratta, più nel dettaglio, di un folto numero di disposizioni (**artt. 26-37**), che regolamentano da un punto di vista internazionale-privatistico i **principali istituti del diritto di famiglia**. In particolare, il legislatore detta la disciplina concernente il **matrimonio** (artt. 26-32) e la **filiazione** (art. 33-37).

### ► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

---

APPLICABILITÀ ALL'IMPRESA FAMILIARE DELLA NORMATIVA DI D.I.P.  
IN MATERIA DI RAPPORTI DI FAMIGLIA.

Pare opportuno precisare che è stato escluso dall'ambito di operatività della disciplina di d.i.p. in materia di rapporti di famiglia l'istituto della c.d. **impresa familiare** di cui all'art. 230 bis c.c. La giurisprudenza (Cass. sez. Lavoro sent. n. 1917/1999) ha messo in evidenza come essa venga ad esistenza per effetto di una manifestazione di volontà delle parti, e non per il solo fatto che tra queste sussistano rapporti di parentela.

### 1. La disciplina del matrimonio.

---

Il **matrimonio** può definirsi come *l'atto attraverso cui due persone di sesso diverso si impegnano a realizzare tra loro una comunione di vita, sia materiale, che spirituale*. Esso trova la propria disciplina negli **artt. 26-32** della l. 218/1995.

In materia, si è soliti distinguere tra una **disciplina sostanziale** del matrimonio (art. 26-31) e una **disciplina processuale** del matrimonio (art. 32). Invero:

- mentre l'**art. 32** si occupa esclusivamente della **giurisdizione sul matrimonio** (*rectius*: in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio);
- tutte le altre norme richiamate (**artt. 26-31**) disciplinano gli **aspetti sostanziali del matrimonio** (promessa, condizioni, forma, rapporti tra coniugi, separazione personale e scioglimento).

### A) La promessa di matrimonio.

La **promessa di matrimonio** è l'atto attraverso cui i fidanzati si impegnano reciprocamente a contrarre matrimonio. Attualmente della sua regolamentazione si occupa l'**art. 26** della l. 218/95.

Anteriormente all'intervento del legislatore della riforma, non esisteva una disciplina espressa in materia. Si era conseguentemente posto il problema della legge applicabile alle promesse di matrimonio, che presentassero elementi di estraneità. Sul punto, erano state prospettate due tesi.

- La giurisprudenza qualificava le obbligazioni derivanti da tali atti come obbligazioni *ex lege*. Principale corollario applicativo di tale impostazione era l'operatività dei criteri di collegamento fissati dal legislatore nel settore delle obbligazioni legali. Ne conseguiva la necessaria applicazione della *legge del luogo in cui la promessa era stata prestata*, ai sensi dell'art. 25, 2° comma delle preleggi.
- La dottrina (BALLARINO) preferiva inquadrare l'istituto nell'ambito dei rapporti familiari, con la conseguente operatività dei criteri fissati in materia. In tale ottica, la promessa di matrimonio avrebbe dovuto essere regolata dalla *legge nazionale delle parti*, in piena coerenza con quanto stabilito dall'art. 17 preleggi con riferimento alla famiglia. A tale ultima opzione sembra aver aderito il legislatore della riforma.

Ai sensi dell'art. 26, la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla **legge nazionale comune dei nubendi** o, in mancanza, dalla legge italiana. In sostanza, si condivide l'inquadramento sistematico dell'istituto nell'ambito del diritto di famiglia, facendo applicazione del criterio di collegamento generale fissato in materia che è quello della *cittadinanza dei nubendi*. Solo ove tale criterio non sia in grado di operare (nubendi di diversa cittadinanza), la legge applicabile sarà **quella italia-**

*na* (c.d. *lex fori*), non potendo più darsi prevalenza alla legge nazionale del marito.

## **B) Le condizioni per contrarre matrimonio.**

Le **condizioni per contrarre matrimonio** (età, capacità naturale, assenza di precedenti vincoli matrimoniali validi etc.) coincidono con *una serie di requisiti, che il legislatore richiede in capo alle parti ai fini della validità ed efficacia del matrimonio*.

La materia trova la propria disciplina nell'**art. 27** della l. 218/1995, che impone il riferimento **alla legge nazionale di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio**. Detto altrimenti, le condizioni per contrarre matrimonio dovranno essere oggetto di una *valutazione separata riguardo a ciascuno dei nubendi, alla luce delle rispettive leggi nazionali di appartenenza*.

Pare opportuno precisare che sono regolati dalla legge nazionale di ciascun coniuge anche i vizi della volontà e tutte le altre patologie (*rectius*: nullità), ricollegabili allo stato o alla capacità dei futuri sposi (si pensi alla mancanza del consenso dei genitori ove richiesto, o al difetto dell'autorizzazione del Tribunale nei casi previsti dalla legge). Tuttavia, ciascuno di essi potrà far valere *esclusivamente la mancanza dei requisiti previsti dalla propria legge nazionale*.

Esempio. Nel caso di matrimonio tra un cittadino svedese ed uno italiano, l'azione diretta alla declaratoria di invalidità del matrimonio per grave infermità di uno dei coniugi potrà essere intentata solo da quello di nazionalità svedese: l'ordinamento italiano, infatti, non contempla tra i requisiti necessari alla contrazione del matrimonio la sanità dei nubendi.

La regola stabilita dall'**art. 27** della l. 218/1995 trova però **un'eccezione nell'art. 116 c.c.** Tale disposizione, infatti, stabilisce che **lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia dovrà presentare**, non solo una dichiarazione da parte dell'autorità estera competente, attestante l'insussistenza, alla luce di quell'ordinamento, di impedimenti al matrimonio, ma anche **alcune delle condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio imposte ai cittadini italiani** (*id est*: libertà di stato, assenza delle circostanze sottese ai divieti di matrimonio espressamente previsti, etc.). In sostanza, **la capacità matrimoniale dei cittadini stranieri in Italia è regolata, non solo dalla legge nazionale di appartenenza, ma anche da quanto stabilito dall'art. 116 c.c.** Ne consegue che ai requisiti di cui all'ordinamento straniero si aggiun-